

UNIVERSITÀ DELLA CALABRIA



AREA ORGANI COLLEGIALI E COORDINAMENTO

REGOLAMENTO DEL DIPARTIMENTO DI LINGUISTICA

Testo aggiornato al D.R. n. 2448 del 30 settembre 2003

ARTICOLO 1

(Costituzione del Dipartimento)

Nell'ambito dell'organizzazione prevista dal D.P.R. 382/80 e dallo Statuto dell'UNICAL, di cui al D.R. del 28-2-97, pubblicato sulla G.U. Serie generale n. 70 del 25-3-97, è istituito presso l'Università della Calabria il DIPARTIMENTO DI LINGUISTICA.

ARTICOLO 2

(Natura del Dipartimento)

Il Dipartimento di Linguistica va inteso come organizzazione delle aree di ricerca relative alle lingue e alle letterature straniere, alle scienze linguistiche, filologiche e documentarie (teoriche e applicate), alla storia delle lingue (antiche, medievali e moderne), alla storia delle culture e civiltà straniere. Al Dipartimento possono afferire docenti e ricercatori che si riconoscono nei suddetti ambiti di ricerca, da qualunque facoltà dell'Università della Calabria essi provengano, secondo quanto stabilito dallo Statuto e secondo quanto disciplinato dal Regolamento Generale d'Ateneo.

ARTICOLO 3

(Finalità del Dipartimento)

Il Dipartimento di Linguistica promuove e coordina le attività di ricerca di sua competenza, ferma restando l'autonomia di ogni singolo docente e ricercatore.

Esso promuove e coordina inoltre Corsi di Dottorato di ricerca, Corsi di Specializzazione e di Perfezionamento post grado universitario, nonché Corsi di aggiornamento e Formazione nell'ambito degli insegnamenti ad esso afferenti.

Il Dipartimento può programmare e attuare cooperazioni scientifiche, didattiche e di ricerca con Enti, Istituti e Associazioni Culturali in conformità con i suoi fini istituzionali

Nell'ambito dei suddetti settori di ricerca e compatibilmente con il piano annuale delle ricerche di cui al successivo art.12, punto 2 del presente regolamento, il Dipartimento di

Linguistica può svolgere attività di ricerca e consulenza stabilite mediante contratti e convenzioni con istituzioni ed enti pubblici e privati, secondo quanto disposto dall'art. 66 del D.P.R. 382/80, dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

ARTICOLO 4

(Partecipazione all'attività didattica)

Il Dipartimento di Linguistica concorre, in collaborazione con i Corsi di Studio della Facoltà di Lettere e Filosofia e le altre Facoltà dell'Università della Calabria, allo svolgimento delle attività didattiche ordinarie e sperimentali degli insegnamenti ad esso afferenti. In particolare, organizza seminari, conferenze e convegni a carattere scientifico, ricercando e attuando collaborazioni con strutture analoghe in altri Atenei in Italia e all'estero, concorrendo a diffondere i risultati conseguiti.

Il Dipartimento di Linguistica coordina l'utilizzazione da parte degli studenti delle sue strutture e dei servizi annessi, in piena collaborazione con i Corsi di Studio della Facoltà di Lettere e Filosofia e con le altre Facoltà interessate. Fornisce inoltre i necessari supporti per lo svolgimento delle tesi e degli elaborati finali e per l'espletamento di eventuali periodi di tirocinio e di perfezionamento per le discipline ad esso afferenti e per quelle che si attiveranno nel corso degli anni.

ARTICOLO 5

(Servizi, strutture e attrezzature)

Il Dipartimento di Linguistica si avvale delle attrezzature ad esso già assegnate e di quelle che, a qualunque titolo, verranno acquisite o date in uso nel corso degli anni.

Ai fini di una migliore organizzazione delle attività delle aree di ricerca ad esso afferenti, previa delibera del Consiglio di Dipartimento, possono essere costituiti Centri e Laboratori dipartimentali.

Le attività dei laboratori, e quelle del personale tecnico eventualmente assegnato, sono coordinate dal Coordinatore, scelto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori ed i ricercatori delle discipline afferenti alle aree interessate. In presenza di un unico titolare dell'area, l'assegnazione dell'incarico si intende automatica.

Il funzionamento delle singole strutture di ricerca è demandato ad appositi regolamenti da approvarsi da parte del Consiglio di Dipartimento.

ARTICOLO 6

(Personale del Dipartimento)

Al Dipartimento di Linguistica afferiscono i professori, i ricercatori, ed il personale tecnico che svolgono attività nei settori di ricerca del Dipartimento, nonché il personale tecnico ed amministrativo assegnato alla struttura.

Al Dipartimento afferiscono altresì i dottorandi, i borsisti ed i titolari di assegni di ricerca limitatamente al periodo di durata dell'attività.

Per le successive adesioni di personale docente al Dipartimento di Linguistica, le modalità sono stabilite dal Regolamento Generale d'Ateneo.

ARTICOLO 7

(Autonomia del Dipartimento di Linguistica)

Il Dipartimento ha autonomia finanziaria, amministrativa e di spesa e dispone di personale per il proprio funzionamento. Il decentramento viene esercitato nella forma prevista dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità. Nel rispetto dei propri fini istituzionali il Dipartimento, può stipulare contratti e convenzioni con la pubblica amministrazione e con enti pubblici e privati, e può fornire prestazioni a favore di terzi, secondo le modalità definite nei Regolamenti di Ateneo.

ARTICOLO 8

(Organi del Dipartimento di Linguistica)

Sono organi del Dipartimento: il Direttore, il Consiglio e la Giunta.

ARTICOLO 9

(Il Direttore)

Il Direttore rappresenta il Dipartimento,

- convoca e presiede il Consiglio e la Giunta e cura l'esecuzione dei rispettivi deliberati;
- adotta provvedimenti di provata urgenza su argomenti afferenti alla competenza del Consiglio, sottoponendoli allo stesso, per ratifica, nella prima adunanza utile;
- assicura nei limiti delle disponibilità del Dipartimento i mezzi e le attrezzature necessarie per lo svolgimento delle attività di ricerca dei docenti;
- autorizza le missioni del personale docente e tecnico-amministrativo del Dipartimento;
- espone al Consiglio entro il 15 Novembre di ogni anno il bilancio preventivo e entro il 20 Marzo il conto consuntivo, corredati da dettagliata relazione, predisposta a cura del Segretario Amministrativo;
- propone, sentita la Giunta, l'incarico di Segretario Amministrativo ad un funzionario in possesso dei requisiti necessari; detto incarico ha durata triennale ed è attribuito dal Consiglio di Amministrazione.

Con la collaborazione della Giunta, il Direttore predispose entro il 31 luglio le richieste di finanziamento da inoltrare al Consiglio di Amministrazione, corredandole con la relazione concernente il piano annuale delle ricerche e delle attività del Dipartimento; propone il piano annuale di ricerca e l'eventuale organizzazione dei Centri Interdipartimentali di Ricerca, coordina le attività di finanziamento del CNR destinate al Dipartimento e tutte le attività di ricerca concertate con organismi di altre Facoltà e Università (italiane e straniere).

In ambito dipartimentale, il Direttore vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei regolamenti; tiene i rapporti con gli altri organi dell'Università; esercita tutte le altre funzioni derivantigli dalle normative in vigore.

Il Direttore vigila sulla regolare osservanza e sullo svolgimento dei compiti del personale non docente; può delegare, in tutto o in parte, tale funzione al Segretario Amministrativo.

Sempre coadiuvato dalla Giunta, il direttore predispose annualmente una relazione sui risultati conseguiti dal Dipartimento, con riferimento alla ricerca; tale relazione viene

trasmessa al Comitato di Coordinamento e Programmazione ed al Nucleo di Valutazione per quanto di loro competenza.

ARTICOLO 10 (Elezione del Direttore)

Il Direttore del Dipartimento è eletto tra i professori di prima fascia e può essere eletto per due volte consecutive. In mancanza di professori di prima fascia ovvero in caso di impedimento ritenuto motivato dal Senato Accademico, la direzione è affidata ad un professore di seconda fascia eletto con le stesse modalità. Il Direttore è nominato dal Rettore e la durata del mandato è di tre anni accademici. Le votazioni per le elezioni del Direttore avvengono a scrutinio segreto e sono valide se vi abbia preso parte la maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, con esclusione delle votazioni di ballottaggio. Nelle prime due votazioni, l'elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto; in caso di mancata elezione, si procede col sistema del ballottaggio tra i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di consensi nella seconda votazione e, in caso di parità, prevale il più anziano in ruolo. Il quorum per la validità delle votazioni in caso di ballottaggio è fissato al 30% degli aventi diritto al voto. L'elettorato attivo è costituito da tutti i componenti del Consiglio di Dipartimento. Il Direttore nomina tra i professori di ruolo facenti parte della Giunta un Vice Direttore, che lo sostituisce in tutte le funzioni in caso di impedimento o assenza. Il Vice Direttore è nominato con Decreto del Rettore.

ARTICOLO 11 (Il Consiglio di Dipartimento)

Il Consiglio è l'organo di programmazione e di gestione delle attività del Dipartimento. Del Consiglio fanno parte:

- a) i professori di ruolo e fuori ruolo, i ricercatori ed il segretario amministrativo, quest'ultimo con voto consultivo e funzioni di segretario verbalizzante;
- b) una rappresentanza del personale non docente afferente al Dipartimento, non inferiore al 25% arrotondato all'intero superiore della consistenza della categoria;
- c) un rappresentante per ogni dottorato attivato con sede amministrativa nell'Ateneo e che afferisce al Dipartimento;
- d) una rappresentanza degli studenti iscritti al Dipartimento secondo la seguente proporzione: n. 2 rappresentanti fino a 50 iscritti, n. 4 rappresentanti fino a 100 iscritti, n. 6 rappresentanti oltre i 100 iscritti. Gli studenti partecipano in qualità di uditori.

- Su invito del Direttore del Dipartimento possono partecipare alle sedute del Consiglio, per la discussione di argomenti specifici iscritti nell'ordine del giorno, esperti non appartenenti al consiglio medesimo il cui contributo a tali argomenti sia considerato utile.

ARTICOLO 12 (Compiti del Consiglio di Dipartimento)

Il Consiglio del Dipartimento di Linguistica detta i criteri generali per l'utilizzazione dei fondi a disposizione del Dipartimento, promuove e coordina le attività dello stesso.

Approva entro il 31 luglio le richieste di finanziamento, predisposte dal Direttore coadiuvato dalla Giunta, ed il piano annuale di ricerca; approva, inoltre, entro il 15 novembre il bilancio preventivo ed entro il 20 Marzo il conto consuntivo.

Composizione plenaria

Il Consiglio di dipartimento si riunisce nella sua composizione plenaria:

- per approvare le proposte formulate dal Direttore, coadiuvato dalla Giunta, in materia di finanziamenti e per l'assegnazione di personale non docente da inoltrare al Consiglio di Amministrazione dell'Università;
- per approvare entro il 31 luglio le richieste di finanziamenti per l'attuazione del piano annuale e per l'eventuale organizzazione di centri di studio, laboratori (anche in collaborazione con altri dipartimenti di università italiane e straniere o con enti come il CNR o altre istituzioni scientifiche);
- per approvare il bilancio preventivo e consuntivo, insieme con le relazioni predisposte dal segretario amministrativo, nonché le eventuali variazioni di bilancio;
- per promuovere la collaborazione con gli organi di governo dell'Università e con gli organi di programmazione nazionali, regionali e locali;
- per coordinare e organizzare le varie forme di insegnamento, eventualmente finalizzate ad esigenze di qualificazione.

Composizione ristretta

Il Consiglio di Dipartimento si riunisce nella composizione limitata ai professori di ruolo, ai ricercatori, ai professori incaricati e agli assistenti di ruolo:

- per l'utilizzazione dei fondi assegnati al Dipartimento per le sue attività di ricerca, tenendo conto del titolo preferenziale costituito dall'impegno a tempo pieno del singolo docente;
- per esprimere un parere sulla chiamata dei professori;
- per proporre il conferimento di supplenze e di incarichi di insegnamento a persone di cui il Consiglio valuti la comprovata validità scientifica nelle aree scientifico-disciplinari di pertinenza del Dipartimento;
- per formulare proposte relative alla istituzione di Centri Interdipartimentali di Ricerca e di Servizi; ovvero, per esprimere parere vincolante al Comitato di coordinamento e Programmazione per la sperimentazione organizzativa e didattica e circa le proposte di costituzione di Centri Interdipartimentali di Ricerca e di Servizi, ai quali sia interessato il Dipartimento stesso.

ARTICOLO 13

(Funzionamento del Consiglio di Dipartimento)

Il Consiglio è convocato dal Direttore quando ne ravvisi la necessità, ovvero quando almeno un terzo dei membri del Consiglio o della Giunta ne facciano motivata richiesta. In ogni caso, il Consiglio viene convocato ogni anno entro il 31 luglio per l'approvazione delle richieste di finanziamento e del piano annuale delle ricerche; entro il 15 novembre per l'approvazione del bilancio di previsione ed entro il 20 marzo per l'approvazione del conto consuntivo.

Le delibere del Consiglio di Dipartimento sono rese pubbliche mediante la messa a disposizione dei verbali presso la Segreteria amministrativa del Dipartimento, su apposita richiesta scritta degli interessati. Il bilancio preventivo e il conto consuntivo devono essere affissi all'albo del Dipartimento per la durata di trenta giorni.

L'Ordine del giorno delle sedute del Consiglio deve pervenire ai membri dello stesso almeno otto giorni prima, salvo nel caso di convocazione urgente fatta a domicilio per via telefonica o telegrafica, per la quale il termine può essere ridotto a due giorni.

Il verbale della seduta precedente dovrà pervenire ai membri del Consiglio almeno otto giorni prima del Consiglio di Dipartimento successivo, nel corso del quale detto verbale sarà approvato.

Qualora particolari motivi d'urgenza lo richiedano, su richiesta di almeno 1/5 dei presenti aventi diritto al voto, il Segretario redige parte del verbale nel corso della seduta, al termine della quale la parte del verbale redatta sarà sottoposta ad approvazione.

In prima convocazione, per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti aventi diritto al voto; dal numero degli aventi diritto vanno sottratti gli assenti giustificati.

In seconda convocazione, sarà sufficiente la presenza di un terzo più uno degli aventi diritto. Le deliberazioni vengono adottate con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Delle riunioni del Consiglio è redatto verbale, firmato dal Direttore e dal Segretario Amministrativo. Copie degli stralci o del verbale completo vengono inoltre trasmesse al Preside di Facoltà, ai Consigli di Corso di Studio interessati e agli uffici amministrativi per quanto di loro competenza.

Le riunioni del Consiglio di Dipartimento sono preminenti su qualunque altro impegno, didattico o di ricerca e ne costituiscono automaticamente giustificata ragione di sospensione.

ARTICOLO 14

(La Giunta)

La Giunta coadiuva il Direttore nell'esercizio delle proprie funzioni, per il perseguimento delle finalità dipartimentali.

La Giunta è composta dal Direttore, dal Segretario Amministrativo, con voto consultivo e funzioni di Segretario verbalizzante, da un rappresentante del personale non docente, da n. 2 professori di prima fascia, da n. 2 professori di seconda fascia, da n. 2 ricercatori e da un rappresentante dei dottorandi.

I membri della Giunta durano in carica tre anni e possono essere confermati per un ulteriore triennio.

Qualora lo ritenga necessario, la Giunta può convocare i Responsabili delle Commissioni istruttorie eventualmente istituite.

Il numero legale, per la validità delle sedute, è fissato nella metà più uno dei suoi componenti.

ARTICOLO 15

(Funzionamento della Giunta)

La Giunta viene convocata dal Direttore del Dipartimento.

La convocazione deve avvenire almeno cinque giorni prima della seduta; in caso di urgenza tale termine può essere ridotto a due giorni.

Delle riunioni di Giunta viene redatto apposito verbale. I verbali possono essere consultati da tutti i membri del Dipartimento. Le delibere vengono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Direttore. Le delibere

sono rese pubbliche mediante la messa a disposizione dei verbali presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento, su apposita richiesta scritta degli interessati.

ARTICOLO 16 (Compiti della Giunta)

I compiti della Giunta sono tutti quelli non rientrano esplicitamente nella competenza del Consiglio, ovvero i compiti che il Consiglio deliberi di delegare alla Giunta stessa, nonché tutti gli atti di comprovata e urgente necessità. La Giunta inoltre nomina i Responsabili e i componenti delle Commissioni istruttorie permanenti o temporanee, fissandone i mandati.

ARTICOLO 17 (Commissioni Istruttorie)

I pareri delle Commissioni Istruttorie permanenti o temporanee sulle materie di loro competenza sono obbligatori ma non vincolanti ai fini delle successive delibere del Consiglio di Dipartimento. Qualora il Consiglio disponga in maniera non conforme ai pareri espressi dalle Commissioni, la relativa decisione deve essere adeguatamente motivata.

ARTICOLO 18 (Operazioni elettorali e durata delle cariche)

Tutte le operazioni elettorali per la designazione degli organi del Dipartimento sono svolte da una Commissione Elettorale di tre membri, di cui uno con funzioni di presidente e uno con funzioni di segretario.

-Elezione del Direttore:

1. Il Decano dei Professori di prima fascia, fissate le date per l'elezione, nomina una commissione elettorale, provvede alla costituzione del seggio ed alla designazione del suo presidente nella persona di un professore di prima fascia;
2. È compito della commissione elettorale organizzare il seggio e sovrintendere alle operazioni di voto; inoltre, vagliare eventuali ricorsi relativi allo svolgimento delle elezioni, sui quali delibererà in via definitiva;
3. Il Decano convoca una seduta del Consiglio del Dipartimento da tenersi almeno 10 giorni prima della data prevista per la prima votazione, onde consentire la presentazione di candidature e programmi per la direzione del Dipartimento.
4. La durata del mandato, come stabilito dall'art. 10 del presente regolamento, è di tre anni accademici.

-Elezione dei rappresentanti del personale non docente:

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti del personale non docente, l'elettorato attivo e passivo spetta al personale tecnico-amministrativo in servizio nel Dipartimento alla data di convocazione del corpo elettorale, ad eccezione del Segretario amministrativo del Dipartimento stesso, cui spetta il solo elettorato attivo, in quanto membro di diritto del Consiglio;

2. I rappresentanti del personale non docente durano in carica tre anni e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta;
3. Almeno 60 giorni prima della scadenza del mandato dei rappresentanti del personale tecnico-amministrativo, il Direttore del Dipartimento o, in caso di impedimento, il Vice-Direttore, dispone la convocazione straordinaria dell'Assemblea del personale tecnico-amministrativo del Dipartimento per procedere all'elezione dei rappresentanti del personale stesso per il successivo triennio. L'Assemblea deve essere convocata per una data successiva di non meno di quindici e non più di trenta giorni dalla pubblicazione per affissione all'albo del Dipartimento della convocazione;
4. Con il provvedimento che dispone la convocazione straordinaria dell'Assemblea del Personale tecnico-amministrativo il Direttore, o chi lo sostituisce, provvede a:
 - a) indicare tutte le norme che disciplineranno le operazioni di voto e di scrutinio;
 - b) designare, oltre al Segretario amministrativo del Dipartimento, un altro scrutatore che lo affianchi nello svolgimento delle predette operazioni;
5. Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti e in caso di parità, quelli con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più anziano d'età.

-Elezione dei rappresentanti degli iscritti ai Dottorati di ricerca:

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli iscritti ai Dottorati di ricerca l'elettorato attivo e passivo spetta agli iscritti ai Dottorati, che abbiano sede amministrativa nell'Ateneo ed afferiscano al Dipartimento, alla data di convocazione del corpo elettorale;
2. I rappresentanti degli iscritti ai Dottorati di ricerca durano in carica due anni accademici e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.
3. Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato più anziano d'età.

-Elezione dei rappresentanti degli studenti:

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti degli studenti l'elettorato attivo e passivo spetta agli studenti iscritti al Dipartimento alla data di convocazione del corpo elettorale. Possono essere candidati all'elezione soltanto gli studenti che siano in regola col piano di studi personale o in ritardo sullo stesso di un numero di anni non superiore alla durata del corso.
2. I rappresentanti degli studenti durano in carica due anni accademici e non possono essere rieletti consecutivamente più di una volta.
3. Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti. In caso di parità, è eletto il candidato più anziano d'età.

-Elezione dei rappresentanti nella Giunta:

1. Ai fini dell'elezione dei rappresentanti nella Giunta, l'elettorato attivo e passivo spetta ai membri delle singole componenti elettive (professori di prima fascia, professori di seconda fascia, ricercatori, dottorandi e personale tecnico-amministrativo);
2. Risultano eletti i candidati che riportano il maggior numero di voti e, in caso di parità, quelli con maggiore anzianità di servizio. In caso di ulteriore parità, è eletto il candidato più anziano d'età.

In caso di decadenza, rinuncia, dimissioni ed ogni altra ipotesi di perdita della carica di rappresentante, si provvede alla sostituzione degli eletti mediante surroga, seguendo l'ordine delle preferenze riportate dai vari nominativi nell'ambito degli organi. Qualora

la lista degli eletti sia esaurita il Direttore indice elezioni suppletive entro trenta giorni dal verificarsi della vacanza. Il mandato del nuovo eletto scadrà contemporaneamente a quello degli altri componenti.

Tutte le votazioni avvengono a scrutinio segreto.

Le votazioni per le designazioni delle rappresentanze in seno agli organi del Dipartimento, ad eccezione di quelle studentesche, sono valide se vi ha preso parte almeno il 30% degli aventi diritto al voto. Per gli studenti le elezioni sono valide se vi ha preso parte almeno il 15% degli aventi diritto al voto. Nel caso tale percentuale non venga raggiunta, il numero dei rappresentanti viene ridotto in proporzione.

La Commissione Elettorale redigerà apposito verbale di ogni elezione.

ARTICOLO 19 (Procedure di ricorso)

Nei confronti delle decisioni del Consiglio di Dipartimento, lesive a giudizio dell'interessato del principio di libertà di ricerca e di insegnamento, è ammesso ricorso al Rettore entro i trenta giorni successivi alla pubblicazione della relativa delibera. Il Rettore decide sulla base del parere del Senato Accademico.

ARTICOLO 20 (Gestione del Dipartimento)

La gestione del Dipartimento di Linguistica è regolata dallo Statuto e dai Regolamenti di Ateneo.

ARTICOLO 21 (Norma transitoria)

L'estensione del diritto di partecipazione al Consiglio di Dipartimento di figure diverse da quelle indicate nello Statuto avrà effetto a decorrere dalla relativa modifica statutaria.

Elenco dei settori disciplinari e delle discipline di competenza del Dipartimento

Settori disciplinari	Discipline
L-LIN/01-Glottologia e linguistica	Glottologia Linguistica generale Linguistica applicata Fonetica Sociolinguistica Dialettologia Etnolinguistica
L-FIL-LET/09 -Filologia e linguistica romanza	Filologia romanza Linguistica romanza
L-FIL-LET/15 –Filologia germanica	Filologia germanica
L-LIN/18 -Lingua e letteratura albanese	Lingua albanese Letteratura albanese Lingua e letteratura albanese Filologia albanese Dialetti albanesi dell'Italia meridionale
L-FIL-LET/07 –Filologia bizantina	Filologia bizantina
L-FIL-LET/11 –Letteratura italiana moderna e contemporanea	Letteratura italiana moderna e contemporanea
L-FIL-LET/10 –Letteratura italiana	Letteratura italiana Lettorato italiano
L-FIL-LET/14 –Critica letteraria e letterature comparate	Letterature comparate
L-FIL-LET/12 –Linguistica italiana	Linguistica italiana Didattica dell'italiano Dialettologia italiana
L-LIN/03 –Letteratura francese	Letteratura francese Letterature francofone
L-LIN/05 –Letteratura spagnola	Letteratura spagnola Storia della cultura ispanica

L-LIN/06 –Lingue e letterature ispano-amicane	Lingue e letterature ispano-amicane
L-LIN/10 –Letteratura inglese	Letteratura inglese Storia del teatro inglese Letterature dei paesi di lingua inglese
L-LIN/11 –Lingue e letterature anglo-amicane	Lingue e letterature anglo-amicane
L-LIN/13 –Letteratura tedesca	Letteratura tedesca Storia del teatro tedesco
L-LIN/17 –Lingua e letteratura romena	Lingua e letteratura romena
L-LIN/04 –Lingua e traduzione – Lingua francese	Lingua e traduzione – Lingua francese Storia della lingua francese
L-LIN/07 –Lingua e traduzione – Lingua spagnola	Lingua e traduzione – Lingua spagnola Storia della lingua spagnola
L-LIN/12 –Lingua e traduzione – Lingua inglese	Lingua e traduzione – Lingua inglese Storia della lingua inglese
L-LIN/14 –Lingua e traduzione – Lingua tedesca	Lingua e traduzione – Lingua tedesca Storia della lingua tedesca
L-LIN/21 –Slavistica	Lingua russa
L-LIN/02 –Didattica delle lingue moderne	Didattica delle lingue moderne
ICAR/18 –Storia dell’architettura	Storia dell’architettura
L-ANT/02 –Storia greca	Storia greca
L-ANT/03 –Storia romana	Storia romana Geografia storica del mondo antico
L-ART/05 –Discipline dello spettacolo	Storia del teatro e dello spettacolo
M-DEA/01 –Discipline demoetnoantropologiche	Storia delle Tradizioni Popolari
M-GGR/01 –Geografia	Geografia
M-PED/01 –Pedagogia interculturale	Pedagogia interculturale
SECS-P/01 –Economia politica	Economia politica
IUS/09 –Istituzioni di diritto pubblico	Diritto dell’informazione e della comunicazione
ING-INF/05 –Laboratorio di informatica	Laboratorio di informatica
M-STO/08 –Archivistica, Bibliografia e Biblioteconomia	Teoria e tecnica della catalogazione e della classificazione Archivistica Archivistica informatica Biblioteconomia Documentazione
L-OR/12 –Lingua e letteratura araba	Lingua araba
SECS-P/08 –Economia e gestione delle imprese	Economia e gestione delle imprese
L-FIL-LET/08 -Letteratura latina medievale e umanistica	Storia della lingua latina Medievale
L-LIN/20 –Lingua e letteratura neogreca	Lingua neogreca

M-PSI/01 – Psicologia Generale	Psicologia Generale Psicologia della percezione Psicologia cognitiva Psicologia della comunicazione Psicologia dell'apprendimento Psicologia dell'arte e della letteratura Psicologia della personalità Psicologia della memoria Intelligenza artificiale Psicologia dei sistemi intelligenti Psicolinguistica
--------------------------------	--